Rassegna Stampa

mercoledi 07 luglio 2021

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 239.910 Diffusione: 260.760 Lettori: 1.847.000
Rassegna del: 07/07/21
Edizione del:07/07/21
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Nuovo welfare per l'occupazione Nella riforma di Orlando formazione per i cassintegrati

di **Federico Fubini**

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando sarà oggi dal collega dell'Economia Daniele Franco a discutere i dettagli della proposta di riforma che forse è più in ritardo. Lo è fin dai tempi del governo scorso, eppure è la più urgente in un Paese con due milioni e mezzo di disoccupati e un milione e mezzo di cassaintegrati: il ridisegno di un welfare a favore di chi comunque non lavora, che sia in cassa integrazione o perché un posto proprio non lo ha. Di certo, malgrado il blocco dei licenziamenti, in meno di un anno a mezzo il numero degli occupati è crollato di un milione e il numero dei cassaintegrati si è moltiplicato per dieci.

Questa è la realtà dietro un riassetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche per il lavoro che inizia a precisarsi, anche se mancano ancora alcuni tasselli decisivi. Una delle novità dell'intero disegno di Orlando è il tentativo di inserire strutturalmente le piccolissime imprese, quelle fino ai sei dipendenti, nel sistema della cassa integrazione. Incluso il commercio al dettaglio, falcidiato durante la pandemia ma incluso in questo momento nella cassa Covid gratuita.

Integrare queste imprese nel sistema significa chiedere loro di contribuirvi, con un'aliquota che dovrebbe aggirarsi attorno allo 0,6% o 0,7% del costo salariale lordo (ma può essere inferiore per chi non mette dipendenti in cassa). Il contributo al sistema di cassa integrazione per le imprese industriali o di costruzioni, incluse le addizionali per chi realmente ne fa uso, dovrebbe invece essere compreso fra il 4% e il 9%. Le aliquote più basse sarebbero riservate alle tipologie di imprese che hanno probabilità più basse di ricorrere al sussidio. Al contrario il settore costruzioni, dove la cassa viene sistematicamente usata nei periodi di maltempo, avrebbe aliquote più alte.

Resta poi un confronto aperto con la grande distribuzione che insiste - contro l'avviso del governo - per rientrare nella fascia di contribuenti al sistema con aliquote ridotte, quella riservata al piccolo commercio.

Di certo la dotazione di fondi per la nuova cassa sarà a zero il primo gennaio prossimo, quando la riforma entrerà in vigore. La prossima legge di bilancio dovrebbe dunque stanziare quattro o cinque miliardi per fornire una dotazione al funzionamento nel primo anno. Il costo complessivo del nuovo assetto dovrebbe essere poi di sei o sette miliardi, a regime per circa un terzo a carico dello Stato.

Quanto le politiche attive, ossia la presa in carico e il ricollocamento di chi non lavora, permangono serie incognite. Il sistema non è pronto a fornire formazione adeguata per tutti coloro che si trovano ai margini del mondo del lavoro; probabilmente non lo sarà per anni. Di certo la riforma di Orlando prevede un obbligo di formazione per i cassaintegrati, se c'è accordo sindacale e una causale per tenerli indicata dall'azienda come «transizione».

Tale transizione dell'impresa potrà essere «digitale», «ecologica» o legata a una vera e propria ristrutturazione. A quel punto i cassaintegrati sarebbero obbligati a ri-formarsi. Per loro dovrebbe esserci anche la cosiddetta «garanzia di occupabilità dei lavoratori» (Gol), un sistema ad oggi su base regionale di presa in carico e ricollocazione di chi non lavora. Purtroppo però la natura, le dinamiche e le responsabilità in questo strumento - il «Gol» - restano vaghe. Il rischio che nasca un'industria di formatori posticci o mediocri, volta solo a intercettare gli assegni previsti, è ben presente al governo. Se non altro resta aperta per Orlando l'opzione di prolungare la durata della Naspi - l'assegno di disoccupazione - da due a tre anni. Sempre che il ministro Franco reperisca il miliardo necessario a finanziarla.

La «Gol»
Restano vaghe le dinamiche della Gol, la garanzia di occupabilità dei lavoratori

Il profilo

● Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (*foto*), Discuterà oggi con collega al Tesoro, Daniele Franco, i dettagli della riforma sul welfare necessaria per portare il Paese fuori dalla crisi economica

Peso:27%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
483-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 94.517 Diffusione: 149.810 Lettori: 742.000
Rassegna del: 07/07/21
Edizione del:07/07/21
Estratto da pag.:38
Foglio:1/1

Cassa Covid riservata alle aziende in difficoltà

Tribunale di Roma

Accolto il ricorso: l'impresa aveva performance superiori al mercato

Secondo i giudici mancano i presupposti legali per l'uso dell'ammortizzatore

Enzo De Fusco

La Cigo Covid può essere concessa solo in situazioni di oggettiva difficoltà aziendale, conseguentemente non hanno diritto all'integrazione salariale le aziende che hanno dichiarato «performance di gran lunga migliori di quelle che ha fatto il mercato».

È questa la conclusione cui giunge il Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 13173/2021. Il ricorrente aveva proposto un ricorso d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile, adducendo l'illegittimità del provvedimento di collocamento in Cigo a zero ore con causale Covid-19, in quanto adottato in mancanza dei presupposti legali per l'utilizzazione dell'indicato ammortizzatore sociale, dal momento che la misura della Cassa sarebbe stata impropriamente utilizzata dall'azienda nei suoi confronti non già per far fronte a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, bensì a mero fine ritorsivo e comunque per attuare politiche di riorganizzazione aziendale nell'impossibilità di procedere al licenziamento.

La società resistente si costituiva in giudizio, rappresentando che la normativa di cui all'articolo 19 del decreto Covid 18/2020 permetterebbe di avvalersi dell'ammortizzatore sociale anche in caso di mera riorganizzazione aziendale e pur in assenza di fattori idonei a comprimere i volumi d'affari della società.

Sul punto ci sono diversi riferimenti nella normativa emergenziale che riguardano il riconoscimento della cassa connessa al Covid.

Il primo è contenuto nell'articolo 1 del Dl 104/2020, in cui si afferma che «I datori di lavoro che presentano domanda per ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale... b) del 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato».

Un secondo e analogo riferimento è contenuto nell'articolo 12 del Dl 137/2020 al fine di concedere ulteriori sei settimane di cassa integrazione nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Anche l'Inps nella circolare n. 115/2020 (paragrafo 2.1) ha precisato che la cassa integrazione Covid può essere richiesta pagando un contributo addizionale del 18 per cento.

La decisione del Tribunale genera qualche perplessità dal momento che dal quadro normativo e di prassi di riferimento emerge che la riduzione del fatturato non costituisce il presupposto per la concessione della cassa emergenziale, tanto è vero che il legislatore consente tale richiesta anche ai datori di lavoro che abbiano incrementato il fatturato, condizionandolo al pagamento di un contributo aggiuntivo del 18 per cento. D'altra parte, non esiste una stretta correlazione fra la misura del fatturato prodotto e l'esigenza di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro.

Secondo il Tribunale di Roma, invece, «dalla normativa riportata si ricava che la Cigo può essere concessa esclusivamente in situazioni in cui vi sia una oggettiva difficoltà aziendale nella regolare continuazione della propria attività produttiva».

Situazione che il Giudice non ha riscontrato nella fattispecie «dal momento che la società resistente, come si legge nella comunicazione del 31 marzo 2021 da lei indirizzata a tutto il personale dipendente (doc. 8, fascicolo resistente), non ha subito, durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, alcuna compressione della propria attività produttiva, arrivando persino ad affermare esplicitamente di aver avuto "performance di gran lunga migliori di quelle che ha fatto il mercato"».

Per il Tribunale, dunque, oltre che col tenore letterale delle disposizioni sopra riportate, la decisione della società contrasta anche con la ratio della cassa integrazione la quale, «sovvenzionata dalla collettività a fini solidaristici, lungi dall'essere uno strumento di supporto alle aziende per fini di massimizzazione economica, si giustifica in ragione del mantenimento dei posti di lavoro durante periodi di difficoltà aziendale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO
Dirigenti del terziario
Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia hanno deciso di prorogare l'attuale vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2021.
di **Cristian Callegaro**
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Peso:21%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
494-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 94.517 Diffusione: 149.810 Lettori: 742.000

Rassegna del: 07/07/21
Edizione del:07/07/21
Estratto da pag.:38
Foglio:1/1

Assegno temporaneo per i figli minori anche ai dipendenti senza Anf

Sostegno alle famiglie

L'opzione Isee per chi non raggiunge i requisiti di reddito

Barbara Massara

L'assegno temporaneo per i figli minori spetta anche ai lavoratori dipendenti privi dei requisiti per accedere alla prestazione dell'assegno del nucleo familiare. Lo precisa l'Inps nella circolare 93/21 del 30 giugno scorso, in cui amplia la platea dei destinatari della nuova misura prevista dal decreto ponte 79/2021 per il periodo luglio-dicembre 2021, ricomprendendovi anche i nuclei familiari con dipendenti che non possono richiedere l'assegno del nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del Dl 69/1988 per carenza dei requisiti prescritti dalla legge (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 luglio).

Tali requisiti consistono nel possesso di un reddito del nucleo familiare non superiore alle fasce previste nelle apposite tabelle annualmente oggetto di revisione e formato per almeno il 70% da reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente che teoricamente avrebbe diritto alla prestazione dell'Anf non possa di fatto accedervi per mancanza dei relativi requisiti, il medesimo ha la possibilità di richiedere l'assegno temporaneo.

Quest'ultima misura, infatti, prescinde dalla condizione che almeno il 70% del reddito del nucleo sia costituito da reddito di lavoro dipendente, ed è riconosciuta in base al valore dell'Isee (e non del reddito) che non può superare i 50mila euro.

Poiché l'Isee rappresenta un parametro non paragonabile a quello del reddito familiare, potrebbe accadere che un nucleo a cui non spetti l'Anf abbia invece diritto all'assegno temporaneo introdotto dal Dl n. 79/2021.

La volontà del legislatore, quale meglio esplicitata dall'Inps coerentemente al carattere universale che il futuro assegno unico dovrà avere, è quindi quella di garantire a tutti i nuclei familiari una prestazione previdenziale collegata alla presenza di figli minori. Fino al 31 dicembre 2021 tale prestazione corrisponde all'Anf per i dipendenti in possesso dei requisiti di legge o all'assegno temporaneo per i dipendenti impossibilitati ad accedere all'Anf, per i lavoratori autonomi o per i nuclei con soggetti inoccupati.

La circolare n. 93/2021 non menziona il datore e pertanto anche per i dipendenti l'assegno temporaneo dovrebbe essere gestito interamente dall'Inps, a cui il lavoratore direttamente o tramite un patronato deve presentare domanda telematica

A differenza dell'Anf, per la nuova misura ponte è richiesto il requisito della convivenza, in quanto genitore e il figlio devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune e il figlio minore deve essere fiscalmente a carico, cioè con reddito annuo non superiore a 4mila euro.

La prestazione può essere altresì richiesta da un nonno per i nipoti minori in linea retta presenti nell'Isee in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:13%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

494-001-001

Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

24 ORE NORME & TRIBUTI
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 122.133 Diffusione: 82.260 Lettori: 783.000

Rassegna del: 07/07/21
Edizione del:07/07/21
Estratto da pag.:1,3
Foglio:1/2

DICHIARAZIONI

Contributi Covid da dichiarare anche in regimi «semplici»

Caputo e **Gavelli** p. 3

AIUTI DI STATO. LA GUIDA COMPLETA

Regimi particolari
Aiuti Covid da dichiarare anche per forfettari, semplificati e minimi

Certa l'indicazione dei contributi a fondo perduto, dubbia la segnalazione delle indennità di 600 euro

Pagina a cura di
Alessandra Caputo
Giorgio Gavelli

I professionisti che hanno percepito aiuti Covid nel 2020 devono darne indicazione nel quadro RE del modello Redditi. Stessa cosa, con riferimento al quadro LM, se si adotta il regime dei minimi o quello forfettario. Ma, se per i contributi a fondo perduto le modalità di indicazione sono chiare (si veda pagina 9), per le altre indennità ricevute restano dubbi.

Il quadro RE

Le istruzioni al modello chiariscono che qui si indicano i contributi a fondo perduto previsti dai decreti legge sull'emergenza (principalmente il Dl 34/2020, articolo 25).

Non sembra, invece, esserci posto nel modello per indicare altre indennità ricevute. In particolare, sono due le norme di riferimento per queste altre indennità:

- il dl 18/2020 che ha previsto l'erogazione di una indennità per il mese di marzo, pari ad euro 600, destinata, tra gli altri, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 e iscritti alla gestione separata Inps;
- il dl 34/2020 che ha previsto, per gli stessi contribuenti, il riconoscimento di un'altra indennità pari a 600 euro anche al mese di aprile e una di mille euro, per il mese di maggio, ma riservata ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps che avessero subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

In base al combinato disposto dell'articolo 44 del dl 18/20 e del dm 28 marzo 2020, anche i professionisti iscritti nelle casse di previdenza obbligatoria hanno potuto beneficiare dell'indennità, ma nel rispetto di precisi limiti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva.

Dalla lettura delle istruzioni ministeriali sembrerebbe non sussistere l'obbligo di dichiarazione per i professionisti che compilano il quadro RE. Tali indennità non possono essere indicate nella colonna 1 del rigo RE3 perché qui trovano posto solo i contributi a fondo perduto; né possono essere indicati nella colonna 2 che è riferita ad altri proventi che concorrono a formare il reddito (le indennità non sono tassate).

Il quadro LM

Diverso il caso dei contribuenti che compilano il quadro LM, vale a dire i contribuenti che adottano il regime di vantaggio ex articolo 27 del dl 98/11 (i cosiddetti minimi) e che compilano la sezione I del quadro LM e le persone fisiche che adottano il regime forfettario di cui alla legge 190/14 che compilano la sezione II dello stesso quadro. Per questi contribuenti, le istruzioni ministeriali prevedono di indicare

Peso:1-2%,3-56%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

nella colonna 2 del rigo LM2 (minimi) e nella colonna 2 del rigo LM33 (forfetari) i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione». In questa descrizione sembrerebbero rientrare le indennità prima viste di 600/1.000 euro. Va però notato che, se l'intenzione sia quella di dare visibilità a queste indennità, appare strano che ci sia uno spazio nel quadro LM e non, invece, nel quadro RE. In attesa di chiarimenti, questo è quanto emerge dalla lettura delle istruzioni ministeriali.

Le indennità in esame non sono espressamente richiamate nei codici di aiuto, resta quindi dubbia la loro indicazione nel quadro RS. Si ricorda, peraltro, che elemento indispensabile per inserire nel quadro RS degli aiuti è la natura fiscale degli stessi che, per queste indennità è controversa. Si ricorda, infine, che nei quadro RE e LM non devono essere indicati il credito di imposta per le sanificazioni (si veda pagina 11), quello relativo all'adeguamento degli ambienti di lavoro e il bonus affitti (pagina 12). Questi crediti vanno indicati nel quadro RU; bonus affitti e credito adeguamento ambienti vanno indicati anche nel quadro RS. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I riferimenti
Tutti i professionisti che hanno usufruito di aiuti di Stato nel periodo della pandemia devono farne oggetto di dichiarazione nel quadro RE; all'interno del quadro LM, invece, l'indicazione degli importi per chi è in regime dei minimi oppure in quello forfettario

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
24 ORE NORME & TRIBUTI
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 122.133 Diffusione: 82.260 Lettori: 783.000
Rassegna del: 07/07/21
Edizione del:07/07/21
Estratto da pag.:10
Foglio:1/2

Fondo perduto/2

Nel Quadro temporaneo i vari contributi agli operatori in crisi

Compatibili con le misure Ue anche gli importi per l'internazionalizzazione delle imprese previsti dal Dl Cura Italia

Pagina a cura di
Barbara Zanardi

Il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato nell'emergenza Covid-19 contiene l'insieme di regole temporanee sugli aiuti di Stato adottate dalla Commissione europea per facilitare l'azione degli Stati dell'Unione impegnati ad affrontare le sfide economiche derivate dalla pandemia.

Tali regole hanno l'obiettivo di consentire agli Stati membri di aiutare gli operatori economici colpiti dalla crisi, limitando le eventuali distorsioni della concorrenza e del mercato interno.

Con comunicazione del 28 gennaio 2021 la Commissione europea, tenuto conto del perdurare degli effetti economici negativi della pandemia, ha deciso di prorogare le disposizioni del Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021 e di aumentare i massimali riguardanti gli aiuti di importo limitato previsti nella sezione 3.1 del Quadro temporaneo e il sostegno ai costi fissi non coperti previsti in sezione 3.12.

In particolare, il limite per gli aiuti di importo limitato della sezione 3.1, è stato aumentato da 800mila a 1,8 milioni di euro per impresa (per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il limite è stato portato da 120mila a 270mila euro; per la produzione primaria di prodotti agricoli da 100mila a 225mila euro).

L'importo massimo degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti, per le imprese molto colpite dalla crisi derivante dalla pandemia, è stato aumentato da 3 a 10 milioni di euro per impresa. Vediamo quali sono gli aiuti che rientrano in queste due sezioni.

Sezione 3.1

Rientrano nella sezione 3.1., aiuti di importo limitato:

1. i contributi a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle imprese (Dl 18/20);
2. l'esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto 2020, i contributi a fondo perduto per le imprese di minori dimensioni, parte delle misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e le misure di supporto per congressi e fiere (Dl 34/20);
3. i contributi a fondo perduto per gli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, i crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, il regime di aiuti a sostegno degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per imprese che non richiedono trattamento di integrazione salariale (Dl 137/20);
4. i contributi a fondo perduto a favore di attività economiche e commerciali nei centri storici italiani e, fino al 30 giugno 2021, la proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (Dl 104/20).

Sezione 3.12

Rientrano nella sezione 3.12. i seguenti aiuti per il sostegno ai costi fissi non coperti, la misura di aiuto gestita da Simest a favore del settore fieristico (articolo 6, comma 3, del Dl 137/20) e gli aiuti adottati dalle regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio per imprese che hanno subito, nel periodo 1° marzo 2020- 30 giugno 2021, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (articolo 60-bis del Dl 34/20). Come previsto dall'articolo 1, comma 17 del Dl 41/21, per la verifica del rispetto dei massimali per le misure di aiuto di Stato adottate ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo rileva la nozione di impresa unica contenuta dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato de minimis (regolamento Ue 1407/2013). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:52%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
494-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Gli esempi

Alcuni degli aiuti cui si applicano i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 (articolo 1, comma 13 del Dl 41/2021)

Previsioni in materia di versamento Irap	Articolo 24, Dl 34/2020
Contributo a fondo perduto	Articolo 25, Dl 34/2020
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Articolo 28, Dl n34/2020
Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro	Articolo 120, Dl 34/2020
Contributo a fondo perduto	Articolo 1 e 1-bis, Dl 137/2020
Contributo a fondo perduto per attività dei servizi di ristorazione	Articolo 2, Dl 172/2020
Contributo a fondo perduto	Articolo 1, Dl 41/2021

I nuovi limiti
La Commissione europea ha elevato da 3 a 10 milioni di euro l'importo massimo degli aiuti, per ogni singola impresa, che possono coprire i costi fissi non coperti, a vantaggio delle imprese che dall'emergenza sanitaria hanno avuto danni rilevanti

Peso:52%

494-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

LA STAMPA
Dir. Resp.:Massimo Giannini
Tiratura: 142.304 Diffusione: 114.353 Lettori: 1.132.000

Rassegna del: 07/07/21
Edizione del:07/07/21
Estratto da pag.:14-15
Foglio:1/1

ORLANDO VEDE I SINDACATI, ORA IL VERTICE DECISIVO CON IL TESORO

Tutele per precari e autonomi il governo cerca 10 miliardi per i nuovi ammortizzatori

ROMA

Orlando prova a stringere sulla riforma degli ammortizzatori sociali ed in vista dell'incontro di oggi col ministro dell'Economia convoca i segretari di Cgil, Cisl e Uil per un veloce aggiornamento. Incontro rapidissimo, un'ora scarsa ieri sera al ministero. Obiettivo, spiega la stringatissima nota emessa al termine, «condividere l'avanzamento del lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Nella giornata di domani (oggi, ndr) proseguiranno gli incontri del ministro Orlando che vedrà il ministro dell'Economia Daniele Franco».

Incontro assolutamente «interlocutorio» quello con Landini, Sbarra e Bombardieri, certamente più importante (se non proprio decisivo) quello odierno col titolare del Mef. Perché se si vuole allargare la protezione sociale a tutti i settori, tutte le imprese e tutte le tipologie di lavoratori, allestendo un sistema di tipo universale, occorrono soldi. Non pochi. Sei miliardi subito e 10 a regime, stando alle indiscrezioni: questo il costo che bisognerà sostenere se si vuole davvero estendere la cassa integrazione anche alle imprese sotto i 15 dipendenti e comprendere anche quelle sotto i 5 dipendenti (che oggi non sono coperte né dalla cig né dai fondi bilaterali e di integrazione salariale), e ancora irrobustire la Naspi, confermare l'attuale rafforzamento dei contratti di solidarietà e di espansione ed estendere gli ammortizzatori ai 4,2 milioni di lavoratori autonomi.

In cassa per ora Orlando ha solo il miliardo e mezzo risparmiato congelando il «Cashback». Per arrivare a 6 ne mancherebbero quindi 4,5 ed effettivamente, come sostiene lo stesso ministro del Lavoro (che ufficialmente non ha mai parlato di cifre) l'impegno appare «sostenibile». Vedremo oggi cosa ne pensa il ministro dell'Economia. Ieri sera i tre sindacalisti uscendo dal ministero non hanno rilasciato dichiarazioni tanto è stato generico l'oggetto del confronto. Ma ci aveva pensato Bombardieri, in mattinata, a mandare un messaggio chiaro all'indirizzo «del ministro Franco più che al ministro Orlando, ovvero che le riforme non si fanno a costo zero. Noi chiediamo – aveva spiegato - che gli ammortizzatori sociali siano garantiti a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori e perciò servono investimenti».

I sindacati, che molto probabilmente verranno riconvocati la prossima settimana una volta chiarito il quadro finanziario, per una valutazione compiuta delle proposte del governo, si aspettano di ricevere da Orlando un testo scritto. E comunque, anche per le imprese, senza avere contezza delle risorse effettivamente disponibili, e capire quindi anche quale può essere l'eventuale incidenza sul costo del lavoro, è difficile definire il perimetro degli interventi e quindi pronunciarsi. È assodato che tutti dovranno contribuire al nuovo sistema di protezione sociale, ma la definizione delle aliquote resta ancora una questione aperta. Il contributo delle aziende dovrebbe essere differenziato in base alle dimensioni (mantenendo un contributo addizionale crescente in base all'utilizzo, come ha spiegato sabato su *la Stampa* il presidente dell'Inps Pasquale Tridico), ma almeno all'inizio potrebbe essere previsto un intervento della fiscalità generale. E su questo la parola di Franco è decisiva. P. BAR. —

Cgil, Cisl e Uil si aspettano la proposta completa per la prossima settimana

Riforma finanziata da contributi delle aziende e fiscalità generale

ANSA

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando

Peso:14-26%,15-5%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.